

ETAMBIENTE S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,  
GESTIONE E CONTROLLO EX  
D. LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231

PARTE SPECIALE L

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE  
DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA  
(ART. 25 DECIES)

ETAMBIENTE S.P.A.  
VIA DI ROCCA TEDALDA, 435 - 50136 – FIRENZE (FI)  
PARTITA IVA: 06870020481

**INDICE**

<b>LE FATTISPECIE DI REATO .....</b>	<b>3</b>
<b>IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ A RISCHIO REATO .....</b>	<b>4</b>
<b>PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO .....</b>	<b>5</b>
<b>PROCEDURE DI CONTROLLO .....</b>	<b>6</b>

## LE FATTISPECIE DI REATO

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati informatici, richiamati dall’art. 24 bis del D.Lgs.231/2001, e in particolare riporta le singole fattispecie di reato considerate rilevanti per la responsabilità amministrativa di **ETAmbiente S.p.A.** Individua inoltre le cosiddette Attività “Sensibili” (quelle dove è teoricamente possibile la commissione del reato e che sono state individuate nell’ambito dell’attività di analisi dei rischi) specificando i principi comportamentali e i presidi di controllo operativi per l’organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle operazioni svolte nell’ambito delle sopracitate Attività “Sensibili”.

In considerazione dell’analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale di **ETAmbiente S.p.A.** i seguenti reati:

- **INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 377-BIS C.P.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

## **IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO**

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell'ambito dei delitti informatici, sono di seguito riepilogate:

- Gestione dei rapporti con i soggetti indagati o imputati in un procedimento penale;
- Gestione dei rapporti con i Giudici competenti, con i loro consulenti tecnici e con i loro ausiliari, nell'ambito delle cause di varia natura o dei relativi ricorsi.

## **PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D. Lgs.231/2001 e del Codice Etico adottato dalla Società, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento a mitigazione del reato richiamato dall’art. 25 decies D. Lgs. 231/2001.

Il reato di cui all’art. 377-bis c.p. non risulta essere inquadrabile in uno specifico sistema di controlli, in quanto potrebbe essere commesso ad ogni livello aziendale e attraverso un numero di modalità di esecuzione potenzialmente indefinito.

In tal senso i principi contenuti nel Codice Etico costituiscono lo strumento più adeguato per prevenire la commissione di tale fattispecie incriminatrice.

In ogni caso è imposto a tutti i Destinatari del Modello di **ETAmbiente S.p.A.**, al fine di evitare di porre in essere condotte che possano integrare tale delitto, di adeguare i propri comportamenti ai principi contenuti nel Codice Etico di **ETAmbiente S.p.A.**. Nello specifico, i Destinatari si adeguano e si conformano ai enucleati dal Codice Etico di **ETAmbiente S.p.A.** in relazione ai rapporti con l’Autorità giudiziaria. In tal senso si rimanda inoltre, ad integrazione di quanto disciplinato dalla presente Parte Speciale, ai principi di controllo enucleati nella **Parte Speciale A – Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25)**.

## PROCEDURE DI CONTROLLO

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate e quelle riportate nelle Parti Speciali: **Parti Speciale A – Reati contro la Pubblica Amministrazione**, – **Parte Speciale E - Reati Societari** e **Parte Speciale H – Reati in materia di Ricettazione e Riciclaggio** si riportano di seguito i processi “sensibili” nell’ambito dei quali sono state individuate le attività “sensibili” che potrebbero comportare la commissione del reato sopra citato, nonché i rispettivi presidi di controllo:

- Erogazione del servizio
- Comunicazione

Di seguito sono indicati i presidi di controllo operativi, relativi ai processi sensibili/strumentali all’interno dei quali potrebbero potenzialmente essere perpetrati, i reati sopra elencati.

### **Erogazione del servizio e Comunicazione:**

- È fatto divieto di tenere una condotta ingannevole o comportamenti volti ad influenzare l’indipendenza di giudizio dei Giudici competenti, consulenti tecnici e con i loro ausiliari incaricati di svolgere gli accertamenti e le verifiche ispettive (es. al fine di evitare sanzioni per la Società);
- È fatto divieto di presentare ai Giudici informazioni non veritiere e/o non complete o eludere obblighi di legge / normativi.